DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI

Art. 8

Titolarità dell'azione disciplinare - Incarichi

L'azione disciplinare nei confronti dei magistrati contabili e' esercitata dal procuratore generale della Corte dei conti o dal Presidente del Consiglio dei Ministri. I magistrati della Corte dei conti possono essere nominati membri di collegi sindacali o dei revisori dei conti di enti pubblici o di societa' a prevalente capitale pubblico.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1996, non più in vigore dal 28 aprile 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
Estremi	Decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 79
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-ordinamento-della-corte-dei-conti/art-8-titolarita-dell-azione-disciplinare-incarichi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it